

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 4 maggio 2017 — Green Source Poland sp. z o.o./Commissione

(Causa T-512/14) ⁽¹⁾

[«Ricorso di annullamento — FESR — Articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006 — Rifiuto di concedere un contributo finanziario per un grande progetto — Impresa responsabile della realizzazione del progetto — Insussistenza di un'incidenza diretta — Irricevibilità»]

(2017/C 195/22)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Green Source Poland sp. z o.o. (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: M. Merola e L. Armati, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente M. Clausen e B.-R. Killmann, successivamente B.-R. Killmann e R. Lyal, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2014) 2289 final della Commissione, del 7 aprile 2014, che rifiuta di concedere un contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a favore del grande progetto «Acquisto e implementazione di tecnologie innovative di creazione di biocomponenti per produrre biocarburanti», che fa parte del programma operativo «Economia innovativa» per gli interventi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» in Polonia.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) La Green Source Poland sp. z o.o. sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

⁽¹⁾ GU C 395 del 10.11.2014.

Sentenza del Tribunale del 4 maggio 2017 — Meta Group/Commissione

(Causa T-744/14) ⁽¹⁾

[«Clausola compromissoria — Contratti di sovvenzione stipulati nell'ambito del sesto programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2002-2006) — Contratti di sovvenzione stipulati nell'ambito del programma quadro per l'innovazione e la competitività (2007-2013) — Rimborso delle somme versate — Saldo da pagare dell'importo complessivo del contributo finanziario riconosciuto alla ricorrente — Costi ammissibili — Responsabilità contrattuale»]

(2017/C 195/23)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Meta Group (Roma, Italia) (rappresentanti: A. Bartolini e A. Formica, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Recchia e R. Lyal, agenti)

Oggetto

Ricorso, ai sensi dell'articolo 272 TFUE, diretto a far accertare l'inadempimento da parte della Commissione delle obbligazioni pecuniarie derivanti da diversi contratti di sovvenzione stipulati con la ricorrente a titolo del sesto programma quadro della Comunità europea di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) e del programma quadro per l'innovazione e la competitività (2007-2013); a far dichiarare il carattere illecito delle compensazioni effettuate dalla Commissione in relazione ai crediti vantati dalla ricorrente; a far condannare la Commissione al pagamento in favore della ricorrente degli importi dovuti in ottemperanza dei citati contratti di sovvenzione, oltre agli interessi di mora e alla rivalutazione monetaria, nonché ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla ricorrente.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Meta Group Srl è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 462 del 22.12.2014.

Sentenza del Tribunale del 28 aprile 2017 — Gameart/Commissione

(Causa T-264/15) ⁽¹⁾

[«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi a un procedimento per inadempimento — Documenti elaborati da uno Stato membro — Domanda di accesso ai documenti rivolta allo Stato membro — Domanda di accesso deferita alla Commissione — Diniego di accesso — Competenza della Commissione — Documento che proviene da un'istituzione — Articolo 5 del regolamento (CE) n. 1049/2001»]

(2017/C 195/24)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Gameart sp. z o.o. (Bielsko-Biała, Polonia) (rappresentante: P. Hoffman, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Hottiaux, A. Buchet e M. Konstantinidis, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, M. Kamejsza e M. Pawlicka, agenti), Parlamento europeo (rappresentanti: D. Warin e A. Pospíšilová Padowska, agenti) e Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente J.-B. Laignelot, K. Pleśniak e E. Rebasti, successivamente J.-B. Laignelot e E. Rebasti, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento della decisione della Commissione del 18 febbraio 2015 nella parte in cui essa ha respinto la domanda di accesso ai documenti elaborati dalla Repubblica di Polonia, domanda che quest'ultima ha deferito alla Commissione sulla base dell'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

Dispositivo

- 1) *La decisione della Commissione europea del 18 febbraio 2015 è annullata, nella parte in cui ha respinto la domanda di accesso ai documenti elaborati dalla Repubblica di Polonia, che le era stata deferita da quest'ultima ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.*